



## **NOTA DI COMMENTO ALL'AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO CONDIVISO COVID (24 APRILE 2020) E ALLA SIGLA DEL PROTOCOLLO PER LA VACCINAZIONE ANTI COVID NELLE AZIENDE**

Esprimiamo anzitutto soddisfazione per la sigla contemporanea dei due protocolli, come da nostra richiesta e come era necessario che fosse, in relazione alla loro connessione alla fase attuale dell'emergenza. Abbiamo dovuto constatare, purtroppo, un pressing molto duro di Confindustria e di tutte le associazioni datoriali tranne Confapi, in favore di una firma solo del protocollo vaccini, rimandando di qualche giorno quella dell'aggiornamento del protocollo Covid che siamo riusciti a scongiurare. Questo ha in un primo momento complicato la discussione, che poi però è riuscita ad articolarsi nella giusta direzione. Ovviamente non tutte le modifiche ritenute necessarie sono state accolte, ma riteniamo che i punti più rilevanti concordati con le strutture e avanzati nel corso del confronto siano stati introdotti.

Le due intese rappresentano quindi strumenti indispensabili per assicurare la sicurezza nei luoghi di lavoro, nella fase ancora difficile che il nostro Paese sta vivendo oltre che utili nella pianificazione degli interventi di prevenzione.

Nel merito dei due protocolli:

### **Aggiornamento 24 aprile 2020:**

- avevamo fortemente richiesto ed inserito fra le nostre priorità che l'intesa fosse recepita nel primo provvedimento legislativo che venisse emanato in merito all'emergenza, dando ad essa il rango di norma primaria; il Governo ha confermato che ciò avverrà, lo hanno affermato chiaramente i Ministri Orlando e Speranza che erano presenti all'incontro;
- in merito alla sospensione dell'attività qualora non vengano elaborati ed efficacemente attuati i protocolli anticontagio a livello aziendale, essa era stata eliminata nel testo proposto da Ministeri e Inail su solle-

citazione delle imprese; è stata ripristinata, mantenendo così una clausola di salvaguardia a nostro avviso indispensabile;

- per quanto riguarda la nostra richiesta di modifica di quanto previsto a proposito di rischio biologico, sulla scorta della nostra battaglia a livello europeo e per fornire una più chiara interpretazione della normativa rispetto alla tutela individuale dopo il contagio, abbiamo riscontrato una fortissima resistenza da parte del fronte delle imprese, che non ha permesso in alcun modo la modifica in questione. I ministeri si sono però dichiarati disponibili ad effettuare approfondimenti sul tema che possano portare a qualche esito migliore, sempre in collaborazione con Inail e parti sociali;
- la richiesta da parte delle imprese di eliminare la previsione del massimo utilizzo del lavoro agile in questa fase dell'emergenza era stata accolta; grazie alla nostra posizione, nel testo finale essa è stata ripristinata e anzi ampliata. Infatti, la percentuale massima possibile include non solo la forma codificata del c.d. "lavoro agile", ma anche tutte le altre forme di lavoro ora qualificate come "da remoto". Cosa che è stata applicata in tutto l'articolato dell'intesa;
- mascherine facciali: è stato salvaguardato nel testo l'uso (prima non presente) delle protezioni facciali di livello superiore (FFP2 e FFP3), anche ove la legislazione dei DPCM prevedeva la semplice mascherina chirurgica;
- rientro in azienda dopo infezione da SARS-COV -2: si è ripristinata l'obbligatorietà della negatività del tampone molecolare che era stata esclusa dal Ministero della Salute e sostituita con il semplice rientro dopo i 21 giorni. Il Ministero stesso ha annunciato che una successiva circolare che sarà diffusa nei prossimi giorni recepirà questa indicazione;
- è stata inoltre aggiunta una clausola importante, che ripristina l'obbligo per il datore di lavoro di predisporre le misure relative al distanziamento, alle protezioni ed agli accorgimenti necessari (ad esempio segnaletica, DPI, barriere) nei luoghi di lavoro contraddistinti da alta affluenza, con riferimento a specifici settori come attività ricettive, turistiche e ai

supermercati che sono previsti nell'allegato IX del DPCM ancora vigente del 2 marzo 2021 e che si invia in allegato;

- per quanto riguarda pulizia e sanificazione, essa viene espressamente prevista anche per quanto riguarda le attrezzature di uso promiscuo, ed è stato inserito l'obbligo di fornire i detergenti per le mani in quantità sufficiente;
- per quanto riguarda l'uso delle mascherine, ne è stata chiarito meglio l'obbligatorietà in tutti i luoghi di lavoro condivisi, sia all'aperto che al chiuso ed indipendentemente dal distanziamento;
- rafforzata la possibilità di ricorrere a rimodulazione dell'attività produttiva durante l'emergenza, ed è stata ribadita l'utilità del lavoro a distanza in quanto modulabile ed adattabile alle più diverse realtà;
- trasferte: la possibilità dell'effettuazione viene posta in capo al datore, al RSPP ed al Medico Competente dopo apposita valutazione in collaborazione con i RLS, anche in relazione alla situazione epidemiologica delle destinazioni, stabilendo così regole chiare ed attribuendo altrettanto chiare responsabilità;
- formazione: sono state stabilite regole ed ampliata la possibilità di effettuarla anche rispetto alle tematiche di salute e sicurezza; la stessa possibilità è stata estesa anche ai lavoratori agili o da remoto;

Infine, vogliamo chiarire che anche questa volta abbiamo chiesto maggiori tutele per il lavoratori e le lavoratrici in condizione di fragilità, andando oltre alla platea già stabilita nei provvedimenti in vigore; non essendo stato possibile compiere questa operazione nell'esclusivo contesto del Protocollo in questione, i Ministeri si sono impegnati ad un percorso di approfondimento e per la ricerca delle opportune normative da introdurre e delle relative coperture economiche.

## **Protocollo vaccinazione in azienda:**

- come avevamo richiesto, inserendolo fra le priorità ostative alla sigla dell'intesa, è stato espressamente previsto che la possibilità di elaborare ed attuare piani vaccinali aziendali è subordinata a quanto previsto nel Piano nazionale elaborato dalla struttura commissariale, alle Indicazioni ad Interim sulla materia che sono in via di emanazione (su alcuni punti è ancora in corso un confronto che si esaurirà rapidamente) ed alla effettiva disponibilità delle dosi che tenga ovviamente in conto prima di tutto le priorità relative alle precedenzae per età e stato di salute stabilite dai servizi sanitari regionali;
- i punti vaccinali aziendali si configurano così come aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal Piano nazionale, e sarà possibile organizzarli solo dopo la diffusione delle Indicazioni ad Interim citate sopra;
- anche per l'organizzazione dei punti, è previsto il confronto con il Comitato aziendale Covid previsto nel Protocollo precedente, essendo la vaccinazione una attività che può essere inquadrata nell'ambito della prevenzione;
- i costi sostenuti dal SSN saranno quelli esclusivamente relativi alle dosi ed alle siringhe, mentre tutto quanto necessario sarà onere dei datori di lavoro, che invece avevano chiesto fossero sostenuti dalla sanità pubblica;
- le operazioni vaccinali saranno effettuate dal medico competente e da operatori sanitari, che saranno comunque esentati dalle conseguenze penali relative ad eventuali conseguenze della vaccinazione così come previsto dal D.L. 44 01.04.2021; le imprese avevano chiesto che fosse individuato una sorta di "scudo penale" anche per i datori, che invece non è stato introdotto;
- è stato poi rafforzato il principio della scelta volontaria e su richiesta della vaccinazione, e chiaramente espressa la necessità di un totale rispetto della riservatezza personale sui propri dati sanitari; a questo pro-

posito, in primis il Medico Competente deve acquisire il consenso informato del lavoratore o della lavoratrice;

- il Medico Competente si interfacerà inoltre con il sistema sanitario regionale attraverso appositi software che saranno sviluppati anche per le comunicazioni che dovranno essere fatte in proposito;
- nelle aziende ove non vige l'obbligo di nomina del Medico Competente, le aziende potranno utilizzare le sedi Inail per effettuare le vaccinazioni richieste;
- per quanto riguarda la possibilità di vaccinazione in convenzione in strutture private e attraverso la bilateralità (punto 12), abbiamo espresso forti perplessità e la nostra posizione contraria; essa però è stata invece ritenuta possibile dai Ministri presenti;
- l'ultima previsione importante è quella relativa al tempo impiegato per sottoporsi alla vaccinazione stessa: esso è equiparato all'orario di lavoro, senza formalità di tipo autorizzativo o certificativo.

Roma, 7 aprile 2021